

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1963

Integrazione del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, approvava la costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, con sede in Roma, sorto per generosa iniziativa di benemeriti magistrati.

Lo scopo dell'Ente è articolato nell'articolo 3:

1) curare l'educazione e l'istruzione dei figli minorenni di magistrati in servizio senza diritto a pensione, o ritirati dal servizio a causa di infermità, pure senza diritto a pensione;

2) provvedere ai bisogni urgenti dei magistrati e delle loro famiglie, determinati da pubbliche calamità o da sventure domestiche;

3) assolvere ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere, a vantaggio dei magistrati e delle loro famiglie, « in proporzione delle rendite disponibili »

dopo provveduto agli scopi preindicati e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

L'Istituto svolge un'azione davvero provvida, di pronta assistenza secondo le proprie disponibilità.

Si evidenzia ora la necessità che i fini istituzionali siano adeguati, senza subordinazione o graduazione tra di essi e senza le condizioni di cui al trascritto n. 3 dell'articolo 3, e completati nella previsione della corresponsione di un premio di buona uscita: previsione che evidentemente non fu statuita con il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, poichè l'indennità di buonuscita per il personale dell'Amministrazione dello Stato fu prevista in tempo posteriore con il regio decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480.

Analoga disposizione è nella legge 11 maggio 1951, n. 384, concernente l'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancel-

lieri (segretari giudiziari) ed in disposizioni per altre categorie.

La legge istitutiva costituì il patrimonio dell'Ente, senza alcun concorso da parte dello Stato, con contributi volontari da versarsi dai magistrati mediante ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi: contributi che sono stati maggiorati con il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775 (convertito nella legge n. 473); con la legge 8 luglio 1929, n. 1276; con la legge 18 dicembre 1951, n. 1560, che, in relazione al trattamento globale disciplinato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul trattamento economico della Magistratura, ha stabilito la misura ancor oggi vigente dello 0,30 per cento.

Il regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 615, riserva all'Ente un contributo del 3 per cento sulle indennità varie e compensi straordinari (missioni, commissioni di esami, collegi arbitrali).

È ora conforme ad esigenze di giustizia ampliare i compiti dell'Ente mutualistico nella migliore formulazione della norma le-

gislativa, sicchè venga garantita non solo la mutualità in occasione di eventi straordinari, ma anche la previdenza al termine della prestazione del servizio: malinconico traguardo che segna un trapasso tra due ben diverse stagioni di esistenze spese in devoto servizio della Nazione, a salvaguardia e tutela dell'Amministrazione della giustizia.

Così, al pari di altre categorie, si assicurerebbe ai magistrati, oltre la liquidazione dell'E.N.P.A.S., quella del proprio Ente di mutualità.

Il provvedimento che si sommette all'esame del Senato non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato poichè, per la costituzione del fondo relativo al premio di buonuscita, può provvedersi, così come all'analogo ordinamento dei cancellieri, con un congruo aumento della ritenuta, oggi dello 0,30 per cento dei magistrati.

Per la determinazione dell'entità di detto premio e delle modalità di pagamento può essere preso a base proprio quanto previsto in proposito dalla legge 11 maggio 1951, n. 384.

Sono certo che non vorrete negare i vostri consensi al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, è così modificato:

« L'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i magistrati italiani provvede nella misura delle sue rendite:

1) all'educazione ed all'istruzione dei figli minorenni di magistrati morti in servizio senza diritto a pensione o ritirati dal servizio a causa di infermità pure senza diritto a pensione;

2) ai bisogni urgenti dei magistrati e delle loro famiglie determinati da pubbliche calamità o da sventure domestiche;

3) alla corresponsione di un premio di buonuscita in favore dei magistrati iscritti all'Istituto da almeno cinque anni;

4) ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere a vantaggio dei magistrati e delle loro famiglie in proporzione delle rendite disponibili dopo provveduto agli scopi preindicati e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento ».

Art. 2.

Per provvedere ai fini di cui al n. 3) dell'articolo 3 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, modificato dall'articolo precedente, la ritenuta mensile a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i magistrati italiani sugli stipendi dei magistrati di ogni grado è aumentata all'1,50 per cento.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.